COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

X.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 92

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 92

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 92

Proposta di legge del senatore Terracini (*Discussione e approvazione*):

Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste (414). 92

PRESIDENTE 92, 93, 94
LUCIFREDI, *Relatore* 92, 94
PETRILLI 93, 94
CAVALLARI 94
MERLONI 94

Votazione segreta:

PRESIDENTE 95

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (624) (*Urgenza*) 95

PRESIDENTE 95, 99, 100, 101, 102
CARIGNANI, *Relatore* 95, 100, 101
TURCHI 96, 99, 100, 101
ALMIRANTE 97, 99, 101, 102
QUINTIERI 98, 101
LUCIFREDI 98
BERTINELLI 99, 100
LOMBARDI RUGGERO 99
RUSSO CARLO 99, 101
MIGLIORI 99
LONGHENA 101
BOTTONELLI 101

Votazione segreta:

PRESIDENTE 102

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Miglioramenti economici al clero congruato (334) 102

PRESIDENTE 102, 103, 104
DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore* . . 102
PETRILLI 103, 104
LUCIFREDI 104

Votazione segreta:

PRESIDENTE 105

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Arcaini, Arcangeli, Barbina, Basso, Bertinelli, Bovetti, Carignani, Carpano Maglioli, Cavallari, Conci Elisabetta, Corona Achille, Costa, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Migliori, Minella Angiola, Melloni, Merloni, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Petrilli, Poletto, Quintieri, Ricciardi, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tozzi Condivi, Turchi.

Interviene, a sua richiesta, il deputato Ghislandi.

NASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Barbina, Martinelli, Ponti, Audisio, Fuschini, Vigorelli, Dossetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Barbieri Orazio viene assegnato a questa Commissione in sostituzione della onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, che passa alla IV Commissione permanente.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il relatore del primo disegno di legge all'ordine del giorno non è ancora presente, propongo di invertire l'ordine del giorno iniziando la discussione della proposta di legge del Senatore Terracini che reca il n. 414.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Terracini: Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste. (414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d' iniziativa del Senatore Terracini: Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d' ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

Questa proposta di legge, già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, è stata esaminata da questa Commissione in sede referente ed approvata con qualche emendamento.

Prego l'onorevole relatore Lucifredi di riferire, dando precisa indicazione degli emendamenti già introdotti dalla Commissione di modo che si possa approvare il testo già concordato.

LUCIFREDI, *Relatore*. Riferirò brevemente su questa proposta di legge d'iniziativa del senatore Terracini,

Dopo la liberazione, fra i provvedimenti legislativi che, in materia di pubblico impiego, furono adottati allo scopo di riparare a talune ingiustizie compiute nel periodo del governo fascista, vi furono alcuni provvedimenti che stabilirono la reintegrazione in servizio di dipendenti statali, di ruolo e non di ruolo, già licenziati per motivi politici.

Poi venne all'esame dei legislatori il problema di funzionari statali, i quali erano stati bensì dispensati dal servizio per motivi politici e per atteggiamenti antifascisti da essi assunti; però, nel periodo anteriore all'ascesa al potere del fascismo: si tratta essenzialmente dei licenziati politici a seguito degli scioperi del 1922. Per costoro vennero emanati, prima che fosse eletto l'attuale Parlamento, due decreti legislativi, entrambi in data 12 dicembre 1947, portanti rispettivamente i numeri 1488 e 1492.

Il provvedimento n. 1488, dettando norme diverse per il personale di ruolo e per il personale non di ruolo, stabilisce che ai dipendenti di ruolo che, nel periodo a cui ho accennato, cioè anteriormente al 28 ottobre 1922, avessero partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste e ad altre manifestazioni di antifascismo, e fossero quindi stati allontanati dal servizio durante il regime fascista, venga effettuata la ricostruzione della carriera; per i dipendenti non di ruolo, in analoga situazione, si stabilisce all'articolo 3 che venga concesso un indennizzo suppletivo.

Nel provvedimento n. 1492 si stabiliva poi che il personale medesimo, che fosse stato dichiarato dimissionario d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922, per i motivi già indicati, avrebbe potuto essere riammesso in servizio, però collocandolo in ruolo nel grado gia ricoperto, occupando in esso l'ultimo posto e, quindi, senza ricostruzione della carriera. Nessuna provvidenza esso dettava pei dipendenti non di ruolo dispensati dal servizio nello stesso periodo di tempo: onde una situazione di sensibile squilibrio, giustamente lamentata dagli interessati.

Di fronte a questa situazione, il senatore Terracini ha preso l'iniziativa di questa proposta di legge, che è stata approvata dal Senato, che noi abbiamo approvato in sede referente, e che oggi siamo chiamati ad approvare in sede deliberante.

Con questa proposta di legge, come già abbiamo veduto nella precedente discussione in sede referente, si viene ad attribuire un trattamento secondo giustizia a questi dipendenti licenziati prima del 28 ottobre 1922,

in quanto per costoro, se si tratta di personale di ruolo, secondo il primo comma dell'articolo unico della proposta, si stabilisce che si applichino, anziché le disposizioni del provvedimento n. 1492, quelle del decreto n. 1488, e che quindi anche per costoro si effettui la ricostruzione della carriera. Col secondo comma si stabilisce poi che le norme del decreto n. 1492 vengano applicate anche al personale non di ruolo, con alcune esclusioni previste dallo stesso articolo 1: diurnisti, salariati, ecc.

La Commissione, in sede referente, ha ritenuto di accedere a questa proposta di legge, ritenendola conforme alle esigenze di giustizia, ed ha approvato il testo del Senato con alcune modifiche, una delle quali di carattere particolare, suggerita dalla Commissione finanze e tesoro agli effetti del finanziamento della spesa, mentre le altre, proposte dalla nostra Commissione, hanno carattere prevalentemente formale: emendamenti formali che abbiamo ritenuto di dovere proporre, in quanto, dovendo la legge ritornare comunque al Senato per effetto della modifica introdotta dalla Commissione finanze e tesoro, si potrebbe approfittare di questo rinvio anche per dare alla legge una più appropriata veste formale.

L'articolo unico della proposta di legge che siamo chiamati ad esaminare è così formulato:

ARTICOLO UNICO

« Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

« Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità.

« Le domande di cui all'articolo 1, comma quarto, ed all'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte sono ritenute valide ».

Un nostro primo emendamento, tendente ad aggiungere nel primo comma le parole: « di cui agli articoli 1, 2 e 4 » è determinato dal fatto che il decreto legislativo n. 1488 contempla in altre norme ipotesi diverse da quella per cui è dettata la proposta di legge in esame, e quindi non è il caso che tutte quelle norme siano estese alla materia di cui ci occupiamo, tanto più che nel comma successivo si fa riferimento specifico, per i dipendenti non di ruolo, alle disposizioni degli articoli 3 e 4. Altro emendamento, e cioè l'aggiunta nell'ultimo comma della specificazione: « Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data del rimpatrio », riteniamo di dover proporre. La spiegazione è ovvia, e non occorre che io la illustri.

V'è poi un emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro, di cui darà comunicazione l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge consta di un articolo unico, senonché, come l'onorevole relatore ha accennato, la Commissione finanze e tesoro si è riservata di proporre un emendamento che si concreterebbe in un articolo aggiuntivo. Prego quindi l'onorevole Petrilli di volere illustrare questa nuova disposizione di carattere finanziario.

PETRILLI. In data 12 maggio, il Presidente della Commissione finanze e tesoro ha comunicato alla Presidenza della Camera la seguente lettera: « La quarta Commissione finanze e tesoro, nella seduta del 6 corrente, esaminata, per la parte finanziaria, la proposta di legge del Senatore Terracini, ha deliberato di sospendere l'esame della proposta stessa e ha dato mandato al suo Presidente di prendere accordi col Ministro del tesoro per stabilire se sia possibile introdurre nel progetto di legge una disposizione del seguente tenore: « In sede di esame degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949-50 saranno introdotte le variazioni necessarie alla esecuzione del provvedimento sopraindicato ».

Con questa formula e dopo il rinvio del progetto al Senato per la sua riapprovazione il disegno di legge sarebbe in armonia col disposto dell'articolo 81 della Costituzione ».

Senonché, gli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro sono stati già approvati e quindi non è possibile che la riferita formula sia adeguata allo stato attuale delle cose. Non si può più dire che in sede di esame degli stati di variazione della spesa saranno introdotte le variazioni necessarie. Sono state fatte o no queste varia-

zioni ? Credo che dobbiamo escluderlo: queste variazioni non ci sono state. Quindi occorre una copertura della spesa indipendente dal richiamo agli stati di previsione che ormai sono un fatto compiuto.

PRESIDENTE. Risulta che negli stati di previsione approvati non vi è alcuna variazione in proposito ?

PETRILLI. Non vi è stata alcuna variazione agli stati di previsione in relazione a questa esigenza né dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, né durante la discussione, svoltasi in Senato, del bilancio del Tesoro. Noi, per parte nostra, abbiamo soltanto preso atto delle variazioni di carattere formale apportate dal Senato. Quindi è certo che bisogna provvedere alla copertura della spesa in relazione a questo provvedimento.

CAVALLARI. Vorrei dare una informazione su questo argomento. In occasione della riunione della Commissione finanze e tesoro, io chiesi al Presidente La Malfa su quali basi intendesse risolvere il problema dell'onere finanziario conseguente a questa proposta di legge.

Egli mi rispose che una soluzione, quale che essa fosse, sostanzialmente doveva, per la forma, essere adottata in ottemperanza dell'articolo 81 della Costituzione del quale, infatti, è cenno nella lettera che è stata letta dall'onorevole Petrilli. Intervenne, in seguito, fra la IV Commissione e il Governo – e il Ministero dei trasporti, soprattutto, che era particolarmente interessato a questa proposta di legge – una riunione per trovare la copertura di questo maggior onere.

Faccio, inoltre, rilevare che in merito alla proposta di legge Terracini, il Sottosegretario al Tesoro, onorevole Malvestiti, in presenza dell'onorevole La Malfa e mia, affermò che il Ministero dei trasporti aveva comunicato che la copertura era stata reperita nel suo bilancio ordinario. Stando così le cose, poiché si è ancora in alto mare, io proporrei di sospendere temporaneamente la discussione e di sentire l'onorevole La Malfa.

PRESIDENTE. Oltre alla prima comunicazione di cui ha dato lettura l'onorevole Petrilli, vi è una seconda comunicazione della Commissione finanze e tesoro – che mi perviene in questo momento – con cui la Commissione propone di inserire un articolo 2 del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ».

PETRILLI. Allora la questione è superata.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione dell'articolo 1 con le modifiche apportatavi dalla Commissione. Do lettura del primo comma:

« Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario di ufficio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo comma:

« Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati, giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora al 3° comma.

MERLONI. Io vorrei proporre di aumentare il termine da 1 mese a 3 mesi, dato che il disegno di legge deve in ogni caso tornare al Senato.

LUCIFREDI, *Relatore*. Lo stato di attesa è tale, che le poche domande ancora rimaste perverranno senz'altro in settimana, anche in considerazione del fatto che le domande già prodotte sono ritenute valide. Comunque, se l'onorevole Merloni accetta, potremmo portare il termine a 2 mesi.

MERLONI. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura, allora, del 3° comma con l'emendamento concordato dall'onorevole Merloni e dal relatore:

« Le domande di cui all'articolo 1, comma 1, comma 4°, ed all'articolo 3, comma 1°, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale

suddetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora rimpatriati, il termine decorre dalla data del rimpatrio. Le domande già prodotte sono ritenute valide ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 2, proposto dalla Commissione finanze e tesoro, di cui ho, poc'anzi, dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. (624). (Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Invito il relatore, onorevole Carignani, a svolgere la sua relazione.

CARIGNANI, *Relatore*. Il disegno di legge che il Governo ci ha sottoposto è veramente opportuno, perché tende ad eliminare gli inconvenienti che si sono già spesso e ampiamente verificati in molti comuni, e a risolvere, in certo modo, il disagio che ne consegue per l'esistenza stessa delle amministrazioni comunali. Esaminando questo disegno di legge, ho rilevato che noi dovremmo anche esprimere il voto che l'idea di una legge riorganizzativa in materia di Amministrazione comunale sia presa in seria considerazione, col proposito di rinnovarla *ab imis*, e di eliminare tutti gli esistenti anacronismi e controsensi che rappresentano oggi un grande intralcio per una retta amministrazione.

Comunque, il disegno di legge tende soprattutto ad eliminare il dubbio che gli assessori o i sindaci possano votare o meno i resoconti consuntivi e morali della loro amministrazione. Voi ricordate che dopo la liberazione fu giocoforza ricostituire le amministrazioni comunali sulle basi delle vecchie leggi, onde ridare ai comuni la possibilità di un ordinamento democratico. Con il decreto legislativo 7 gennaio 1946 si ritorna al testo unico della legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148 e con successivo decreto del 9 giugno 1947, n. 530, si unirono le norme esistenti con la legge del 1915. Anche la legge del 1923 si basa sostanzialmente sul testo unico del 1915 con alcune varianti apportate dallo stesso Decreto del 1923 (nel 1923 il fascismo non aveva ancora sacrificato lo spirito dei nostri comuni e delle province, e in qualche modo quella legge era ancora democratica). Ora, l'articolo 130 della legge del 1915 dice: « tanto il sindaco quanto gli altri consiglieri della Giunta di cui si discute il conto... (evidentemente non è chiaro, farebbe pensare che qui si debba intendere la Giunta come organo collegiale che esercita la sua attività amministrativa)... e ancora: « hanno facoltà di assistere alla discussione ancorché scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione ».

Ognuno di essi poi, trovandosi in ufficio, non può presiedere il consiglio durante questa discussione, consiglio che è eletto temporaneamente. Con questa disposizione si arriva a questo: che gli atti della Giunta comunale non possono essere approvati in consiglio dai componenti della Giunta medesima, i quali debbono ritirarsi e non votare. Ricordo, al proposito, che l'articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839 dice: «... se tuttora consiglieri non possono prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza ».

Ora, la situazione è andata ancora peggiorando per le norme del decreto del 1915 e quelle della legge del 1923. Poi, con leggi successive, si stabilì un sistema maggioritario che doveva valere soltanto per i comuni inferiori ai 30.000 abitanti, quindi si è passati per i grossi comuni al sistema proporzionale, con la conseguenza di ridurre l'amministrazione ad un gioco di maggioranze, che molte volte sono addirittura effimere. L'applicazione dell'articolo 130 della legge pro-

vinciale e comunale ha dato disagio al funzionamento di queste amministrazioni locali e opportunamente è stato predisposto questo progetto di legge il quale sostanzialmente dice « il conto consuntivo e il rendiconto previsto dall'articolo 141 sono esaminati e deliberati contemporaneamente. Il sindaco e gli assessori, se abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, non possono presiedere il consiglio comunale durante la relativa discussione ed eliberazione, ecc. ecc. ».

Con queste disposizioni, evidentemente, si vuol dire che il sindaco e gli assessori possono partecipare alla votazione, soltanto non possono presiedere all'adunanza del consiglio comunale. In proposito vi richiamerò l'articolo 140, e vi dirò che la relazione ministeriale spiega molto opportunamente le ragioni che giustificano questo provvedimento. Si è fatta una distinzione fra le due forme di rendiconti di gestione, rifacendosi anche alla prassi vigente dal 1915, fino al momento dell'avvento del regime fascista, e che, d'accordo con la giurisprudenza e la dottrina, tendeva ad evitare appunto l'inconveniente gravissimo di bloccare l'approvazione dei conti consuntivi.

I due tipi di rendiconti erano: uno un rendiconto morale che, in pratica, coincideva con quello che aveva fatto la giunta comunale e recava, in più, i criteri in base ai quali si era seguita una determinata attività. Un altro rendiconto era quello di carattere puramente formale, che riguardava ad esempio i mandati ecc. un rendiconto, quindi, che si riferiva unicamente ad una contabilità che doveva essere sottoposta al consiglio. Si disse allora che, in fondo, in sede di consuntivo, potevano votare anche gli assessori e il sindaco; non altrettanto invece quando si trattava di giudicare il resoconto morale, poiché allora bisognava applicare la legge. L'articolo 290 prevedeva il caso della partecipazione di consiglieri o di assessori o di chiunque avesse partecipato alla gestione del comune, ma essi non potevano partecipare per quelle questioni che si riferivano alla loro attività riguardante appunto il consuntivo morale.

Per queste considerazioni, mi pare che il disegno di legge debba meritare la vostra approvazione. Senonché, vorrei permettermi di proporre una modifica al primo comma dell'articolo 1 a proposito del conto consuntivo del rendiconto temporaneo a cui io sostituirei una formula del genere:

« Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni economiche sulle quali il consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'articolo 141, delle gestioni stesse.

« Il consiglio elegge un presidente temporaneo ».

TURCHI. Osservo, e l'osservazione non è senza fondamento, che questo disegno di legge viene dopo tre anni dalle elezioni amministrative, dopo tre anni di gestione dei Consigli comunali regolarmente eletti, e viene con carattere di urgenza.

L'origine di ciò è molto vicina; il provvedimento è stato promosso dalla Giunta comunale di Roma, che non vuole essere messa in minoranza in sede di discussione del consuntivo. Questa è l'origine: quale è la portata del disegno di legge? Rilevo, che la portata di esso è notevole; con questo disegno di legge si sopprime un principio fondamentale contenuto nella legge comunale e provinciale e cioè che gli amministratori non possono essere giudici della loro amministrazione; essi debbono essere giudicati dal consiglio dopo un anno di gestione; essi sono tenuti a fare al consiglio un rendiconto finale. Non si tratta evidentemente del conto consuntivo, perché se si trattasse di questo, gli assessori ed i sindaci avrebbero potuto tranquillamente votare; si tratta, evidentemente, del rendiconto relativo all'operato e agli indirizzi seguiti dell'Amministrazione e non di un rendiconto puramente contabile.

Con questo disegno di legge si sopprime quel principio e gli amministratori diventano attori e giudici di se stessi.

La ragione indicata nella relazione, è una ragione reale e obiettiva, che non si può disconoscere. La legge comunale e provinciale del 1915 stabiliva delle norme che partivano dal presupposto della elezione dei consigli col sistema maggioritario, per cui si realizzava sempre nei consigli comunali una maggioranza che eleggeva da sola la Giunta e che poteva giudicarla, qualunque fosse l'atteggiamento della minoranza. Con l'introduzione del sistema elettorale proporzionale, per i comuni superiori ai 30 mila abitanti, questo non è più possibile; e allora può capitare che la maggioranza del consiglio comunale che ha eletto la Giunta diventi minoranza in sede di discussione del consuntivo sul quale la giunta non può votare. Vi è qui un controsenso che spiega e rende anche accettabile il disegno di legge.

Però io credo che tutta la materia debba essere riveduta, perché, a mio avviso, il principio del giudizio al quale devono essere sottoposti gli amministratori, giudizio che deve essere pronunciato dai soli consiglieri che non fanno parte della Giunta, è un principio troppo importante e non si può eliminare così tranquillamente e semplicemente come ha fatto la relazione del Ministero. Allo stato attuale noi non possiamo modificare queste norme e ci troviamo in presenza di una situazione la quale postula un provvedimento, sia pure provvisorio.

Io torno ad osservare, però, che questa esigenza non si è avvertita in tre anni: per tre anni le Giunte comunali hanno reso il conto, il consiglio l'ha o non l'ha approvato; in certi casi non l'ha approvato, e le giunte non si sono dimesse.

Ora, la legge poteva benissimo restare così, senza bisogno di introdurre una modificazione che, sebbene sia resa quasi necessaria dalle contraddizioni rilevate, tuttavia assume il significato di eliminazione del principio morale e politico che il giudizio sull'opera dell'Amministrazione non debba essere pronunciato dagli amministratori, dalla stessa amministrazione.

Io sarei tentato dunque di pronunciarmi in senso contrario a questo disegno di legge appunto per questa ragione di carattere morale, ma, dal punto di vista del funzionamento, vigendo il sistema elettorale proporzionale, del quale io sono tenace assertore, e che vorrei mantenuto non solo per le grandi amministrazioni comunali, ma esteso anche alle più modeste, il disegno di legge non credo che possa essere avversato.

Però è necessario che, di fronte a queste considerazioni della relazione ministeriale, le quali tendono appunto a sottovalutare o addirittura a trascurare il significato dell'articolo 130 e soprattutto quello dell'articolo 141, sia riaffermato che il principio è giusto anche se dopo l'introduzione del sistema elettorale proporzionale nei grandi comuni, le norme non si possono attuare senza andare incontro a quell'inconveniente lamentato. Con queste precisazioni il disegno di legge può essere da noi approvato.

ALMIRANTE. Io faccio mie le considerazioni fatte dal relatore e dall'onorevole Turchi, in merito alla necessità che non si riveda una sola parte e un solo articolo del testo unico della legge comunale o provinciale, ma che ci si avvii al più presto alla revisione completa ed organica del testo unico stesso, in quanto gli inconvenienti di una revisione fatta articolo per articolo in base a criteri di pura contingenza sono evidentissimi.

A parte questa considerazione, io ritengo che, sia per talune osservazioni fatte dal relatore, sia soprattutto per quelle, che condivido, fatte dall'onorevole Turchi, si debba arrivare alla conclusione logica che questo disegno di legge non può essere accettato e che tanto meno può essere accettata, dalla prima all'ultima parola, la relazione che l'accompagna e che, a mio avviso, altera la sostanza dei fatti.

Si è parlato dell'articolo 290 e il relatore ne ha dato un'interpretazione che, a mio giudizio, non è esatta. Egli dice che l'articolo 290 stabilisce il criterio della responsabilità individuale e personale dei consiglieri, degli assessori e del sindaco, nei riguardi della loro amministrazione.

Questo criterio è stabilito nella seconda parte dell'articolo, ma nella prima parte si stabilisce un criterio di responsabilità collettiva. Il testo non è molto chiaro, ma leggiamolo: « I consiglieri, assessori, deputati provinciali e membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti gl'interessi e le contabilità dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza ».

Non credo che qui si possa ravvisare esattamente una responsabilità personale, bensì una responsabilità collettiva, la quale emerge dall'amministrazione collettiva della Giunta in carica.

Quindi, questo articolo 290, che, in pratica, con l'approvazione del disegno di legge, verrebbe addirittura ad essere cancellato dal testo unico della legge comunale e provinciale mi sembra essenziale, perché fissa un criterio morale, politico e giuridico dal quale non si può prescindere se si vuole garantire una normale amministrazione agli enti locali.

Noto poi delle gravi contraddizioni in quello che è scritto qui e in quello che è stato detto. Si dice: l'introduzione del sistema proporzionale elettorale ha modificato i termini del problema. Ma, ammesso che così sia, ciò può dirsi soltanto nei confronti dei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti. Perché, dunque, se si vuole evitare la situazione lamentata, si vuole estendere la norma a tutti i comuni, con qualunque popolazione? Io potrei capire, se mai, una norma relativa ai comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, e non estesa a tutti gli altri. Perché vogliamo annullare le

garanzie esistenti senza che ve ne sia veramente alcuna necessità?

Si assimila poi, nel disegno proposto, l'articolo 130 all'articolo 141 attraverso una relazione la quale, invece, distingue i due articoli, perché, a proposito dell'articolo 130. dice che si tratta di una semplice operazione di revisione e di accertamento di carattere tecnico e comunque non definitivo, laddove, invece, non si tratta di revisione, bensì di una vera e propria deliberazione. Ma, anche ammesso che si tratti di revisione, l'articolo 141 parla invece di rendiconto morale, e non si capisce quindi il motivo della voluta assimilazione dei due articoli.

Avrei potuto forse capire la votazione del sindaco e degli assessori per il conto previsto dall'articolo 130, ma non capisco l'assimilazione dell'articolo 130 con l'articolo 141 che prevede invece una responsabilità morale e politica del tutto diversa.

Quindi, per tutte queste considerazioni, in via di principio ritengo che debba essere respinto il disegno o comunque debba essere interamente riveduta la relazione che l'accompagna. In via subordinata, chiedo che il disegno di legge introduca questa nuova norma solo per i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, nei quali il vigente sistema di elezione proporzionale dei consigli ha introdotto questa nuova situazione.

Infine faccio mia l'osservazione dell'onorevole Turchi secondo cui solo dopo tre anni di esperienza si ricorre a questo disegno di legge, mentre più saggio, in questi tre anni, sarebbe stato studiare l'auspicata integrale riforma del testo unico, senza cancellare la garanzie politiche e morali che noi dobbiamo difendere e riaffermare.

QUINTIERI. Io devo anzitutto rendere omaggio alla norma dell'articolo 130, la quale aveva un contenuto altamente morale: si trattava di impedire che sindaco e giunta, che erano stati esecutori delle deliberazioni del consiglio, dessero un voto sulla loro stessa opera. Ma oggi ci troviamo in una situazione nella quale pare che la norma sia non dico anacronistica, ma quanto meno inconciliabile con le nuove norme elettorali, perché chiunque ha fatto parte dei consigli comunali sa che si arriva ad un certo punto in cui non è più possibile andare avanti, e se assessori e sindaco devono escludersi dalla votazione, il voto non può avvenire.

Detto questo, io non posso aderire alla proposta dell'onorevole Almirante, perché si farebbe, in tal modo, una duplice legge in materia di enti locali, per cui, in una parte dei comuni, il sindaco e gli amministratori non potrebbero votare, ed in un'altra parte invece potrebbero dare il proprio voto. Il che sarebbe un controsenso.

Non posso aderire, d'altra parte, alla proposta del progetto per quanto riguarda la norma secondo cui i due conti dovrebbero essere esaminati contemporaneamente. Questo abbinamento non è possibile perché il tesoriere abitualmente dà i conti molto in ritardo e non si verrebbe, perciò, mai all'approvazione del conto morale.

La disposizione che non mi pare accettabile è quella che nega ancora al sindaco e agli assessori il diritto di intervenire in consiglio. Fondamentale non è tanto questo, bensì la votazione! Quando si è detto che gli assessori possono votare, è inutile eliminare dalla presidenza il sindaco e l'assessore anziano, poiché sindaco e assessore anziano sono naturalmente i presidenti del consiglio comunale. Mi pare quindi che questa norma debba essere eliminata.

In definitiva, propongo che all'articolo unico si sostituisca il seguente: « L'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abrogato ».

LUCIFREDI. Poche parole su alcuni punti specifici. È stato messo in rilievo che questa norma ha ragion d'essere, sembra almeno all'onorevole Almirante, esclusivamente in funzione dell'introduzione del sistema proporzionale. Ora io vorrei osservare che è ben vero che gli inconvenienti lamentati si verificano soprattutto in quei maggiori centri dove, vigendo la rappresentanza proporzionale, è più facile si sia verificata quella situazione di quasi equilibrio fra due forze contrastanti, per cui l'astensione obbligatoria del sindaco e della giunta può determinare degli spostamenti di maggioranza.

Ma è anche vero che inconvenienti possono verificarsi, sia pure con minore frequenza, dove c'è il sistema maggioritario. Ciò, innanzi tutto, perché non è detto che dove c'è il sistema maggioritario debbano avvenire sempre lotte di partito. Non di rado si tratta di lotte locali, fra piccole fazioni. Ma anche indipendentemente da questa ipotesi, vi sono altre situazioni che possono portare all'equilibrio di due forze in seno al consiglio: cito il caso delle elezioni fatte per frazioni separate, per effetto delle quali il rapporto di forze normali (quattro quinti – un quinto) è del tutto alterato.

Vorrei poi aggiungere una parola su quanto riguarda la sensibilità morale degli amministratori: se tante volte è avvenuto che le amministrazioni non si sono dimesse, pur essendo state messe in minoranza, ciò vuol dire che la sensibilità morale talvolta non è sufficiente. In definitiva, io ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

BERTINELLI. Evidentemente, si tratta di una questione grossa, e non è soltanto una questione di carattere amministrativo, ma anche un problema politico che investe anche altri notevoli problemi di natura politica. Io ritengo che noi siamo tutti d'accordo sugli inconvenienti che si verificano nelle amministrazioni elette con il sistema proporzionale, e sulla necessità di ovviare a tali inconvenienti.

Proporrei, pertanto, alla Commissione un ordine del giorno riflettente la sua presa di posizione per un'accettazione generica del principio quale è contenuto nella legge, ma proporrei contemporaneamente di rinviare questo disegno di legge, con questa modifica che incide su tutto l'ordinamento amministrativo italiano, alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Secondo l'articolo 72 della Costituzione, un quinto dei componenti la Commissione o il Governo possono richiedere che il disegno di legge venga inviato all'Assemblea...

TURCHI. Ci associamo alla richiesta.

LOMBARDI RUGGERO. Io penso che noi abbiamo oggi all'esame una proposta di legge la quale parte da un presupposto su cui tutti siamo d'accordo e cioè: molte amministrazioni comunali non sono in grado di svolgere regolarmente le loro funzioni in conseguenza del divieto alla giunta di poter votare nelle assemblee più importanti per approvazione dei conti. Noi dobbiamo cercare di venire incontro allo spirito della legge pur essendo evidente che occorre una riforma organica di tutto il sistema. Io direi che la Commissione, data l'urgenza, deliberi su questa legge onde sopperire ad una situazione urgente che si verifica in queste amministrazioni, e contemporaneamente stabilisca i principî che debbono essere demandati ad una riforma organica, che si auspica di pronta attuazione.

ALMIRANTE. Io non sono del parere che, per gli invocati motivi di urgenza, si debba procedere all'approvazione di questo disegno di legge.

Si è atteso tanto per presentarcelo. Si è portato ad esempio che, in sede di conto consuntivo, la maggioranza rischia di essere messa in minoranza.

Starà al senso di responsabilità e al senso politico della minoranza, vedere se convenga mettere in minoranza degli uomini che poi, in un secondo tempo, ritornano al potere. E starà anche al senso morale degli uomini della maggioranza vedere se convenga, essendo stati messi per motivi giustificatissimi in minoranza, di ritornare al potere dopo pochi giorni.

Quindi, dal punto di vista delle minoranze, almeno fino ad ora, vige una garanzia morale; e per quanto riguarda i motivi di particolare urgenza non credo che ve ne sia ragione, se non forse quella derivante dalle situazioni particolari di talune amministrazioni dei grandi centri.

Che si debba varare una legge per salvare la suscettibilità di qualche sindaco o di qualche giunta comunale di qualche grosso centro, non è una ragione di urgenza, mentre invece ritengo che l'argomento debba essere trattato esaurientemente in sede di Assemblea.

RUSSO CARLO. Vorrei brevemente osservare all'onorevole Almirante che le ragioni di urgenza sussistono per considerazioni di carattere pratico. Vi è stato infatti un ritardo nella presentazione dei conti consuntivi delle gestioni, sia durante la guerra, che subito dopo. Inoltre, vi è un'esigenza più di carattere morale che giuridico poiché si è già verificato, come ha osservato l'onorevole Turchi, che una giunta comunale messa in minoranza nell'approvazione del conto consuntivo non ha rassegnato le dimissioni. È il caso dell'Amministrazione comunale di Imperia.

Ora, dal punto di vista morale, ciò impressiona sfavorevolmente l'opinione pubblica e di questo noi dobbiamo preoccuparci.

MIGLIORI. Io sono contrario a che sia rimesso all'Assemblea il disegno di legge per le ragioni già esposte da altri onorevoli colleghi. Non solo, ma mi sembra che tutto ciò che è stato detto in questa sede abbia notevole importanza e che le ragioni di urgenza appaiano evidenti in quanto abbiamo bisogno di risolvere molte cause di turbamento nelle amministrazioni.

Prego i colleghi di non accogliere la proposta di rinvio e di passare all'approvazione del disegno di legge. I motivi di carattere morale cui si è accennato più volte qui, restano presenti alla nostra coscienza e si risolvono in una istanza la quale troverà sodisfazione in sede più opportuna.

Non so tuttavia, come si potrà rispondere ad un primo aspetto della istanza stessa e

cioè al quesito se chi ha partecipato alla gestione possa essere ammesso a giudicare se stesso. Perdurando il sistema della rappresentanza proporzionale, non so come si potrebbe rispondere. Ad ogni modo ciò sarà veduto dal legislatore a suo tempo. Sul terreno della legislazione regionale, d'altra parte, ricordo alla Commissione come, ad opera nostra, si stia introducendo il principio e l'istituto della deposizione della giunta regionale e della deputazione provinciale, nella palese aspirazione di vederlo accolto anche nella legislazione sulle amministrazioni comunali.

Non credo però che l'introduzione di tale istituto o di istituti analoghi che noi facessimo – diciamo, d'improvviso – in questa sede, sodisferebbe alla esigenza della logica e della tecnica legislativa, anche perché è meglio che innovazioni di questa portata appaiano circondate da quella maturità che la loro importanza richiede.

BERTINELLI. Vorrei aggiungere una considerazione: o la disapprovazione, da parte della minoranza, del conto e del rendiconto della maggioranza è legittimata nella sostanza da un grave motivo, ad esempio da uno scorretto comportamento della maggioranza o di alcuni suoi membri, e allora è giusto che la minoranza metta in minoranza la maggioranza; oppure questa disapprovazione è dettata soltanto da faziosità politica, e allora la maggioranza, messa in minoranza, ha sempre facoltà di fare approvare dal Prefetto i suoi conti e il rendiconto.

PRESIDENTE. Poiché la proposta di rimessione all'Assemblea non è appoggiata dal prescritto numero di componenti la Commissione, procediamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il conto consuntivo ed il rendiconto previsto dall'articolo 141 sono esaminati e deliberati contemporaneamente.

« Il sindaco e gli assessori, se abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, non possono presiedere il Consiglio comunale durante la relativa discussione e deliberazione. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo ».

Sono stati presentati degli emendamenti. Il primo è quello, già svolto, dell'onorevole Quintieri, il quale propone di sostituire l'articolo unico con il seguente: « L'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abrogato ».

Questo emendamento, essendo il più ampio ed il più innovativo rispetto al testo del disegno di legge, dovrebbe essere messo in votazione per primo.

CARIGNANI, *Relatore*. L'onorevole Quintieri, se non ho compreso male, eccepisce che la presidenza o meno del consiglio da parte del sindaco o dell'assessore anziano non abbia importanza. Io sono di opinione diversa, perché tutti sappiamo quale importanza abbia chi presiede, non foss'altro che per il modo con cui imposta le discussioni, ecc. Quindi, per l'esperienza politica e parlamentare che abbiamo tutti di assemblee, mi pare logico che almeno questa garanzia sussista, che ci sia la persona del sindaco che ha partecipato alla gestione. Quindi sarei del parere di non accettare questo emendamento se non opportunamente integrato.

TURCHI. Io accetto questo articolo sostitutivo, pur aderendo alla eccezione sollevata dall'onorevole Carignani di mantenere fermo il principio che quando si discute il conto debba presiedere il consiglio una persona che non sia membro della giunta. Però a questo si può ovviare con un emendamento all'articolo 141, il quale dice che « la giunta rende annualmente conto al consiglio della sua gestione e del modo come ha eseguito i servizi ad essa attribuiti ». A questo punto aggiungerei: « In tale occasione la seduta del consiglio è presieduta da un consigliere che non faccia parte della giunta »,

CARIGNANI, *Relatore*. Questa questione della presidenza non si riferisce solo all'articolo 141: la legge è complessa perché parla di assemblea per il rendiconto e cioè assemblea di consiglio per il consuntivo, e un'altra assemblea per il rendiconto morale, che sarebbe quello dell'articolo 141. Abbiamo già detto in partenza che qui ci sono degli anacronismi, nonostante che la parola non piaccia all'amico Quintieri. Troppa acqua è passata sotto i ponti per non considerare la legge non più aderente alla realtà politica di oggi. C'è l'articolo 129 che dice: « Il consiglio nella sessione di primavera esamina il rapporto »; quindi siamo in sede di rendiconto consuntivo. Deve qui presiedere o non deve presiedere il sindaco ?

TURCHI. La norma che io propongo vale per tutte le sedute nelle quali si discute il conto.

La mia proposta relativa all'articolo 141 può essere lasciata cadere, se volete, ma bisogna trovare una formulazione mediante la quale sia salvo il principio che quando la giunta comunale rende il conto, nessuno dei suoi componenti può presiedere il consiglio.

PRESIDENTE. Pongo intanto ai voti l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Quintieri, al quale il Relatore è contrario.

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

L'onorevole Turchi ha proposto un articolo aggiuntivo che è del seguente tenore: « Le sedute del consiglio comunale nelle quali si discute il conto consuntivo e il rendiconto previsto dall'articolo 141, non possono essere presiedute dal Sindaco, né da alcuno degli assessori, e il consiglio elegge un presidente provvisorio ».

Questo articolo aggiuntivo, presentato dall'onorevole Turchi, è sostanzialmente l'emendamento che era già stato presentato dall'onorevole Carignani: « Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni economiche, sulle quali il consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'articolo 141, delle stesse gestioni.

LONGHENA. Io sono favorevole, per quel che riguarda il conto consuntivo, perché è logico che il sindaco e la giunta non prendano parte alla votazione. Non vorrei, però, che si parlasse anche del rendiconto morale. Io credo che quando il sindaco faccia il rendiconto morale della propria gestione, non sia incompatibile la sua presidenza come lo è, invece, in materia di conto consuntivo, dove si tratta di denaro.

TURCHI. Io sono di parere diametralmente opposto a quello del collega Longhena. Bisogna non ricordare che cosa vuol dire presiedere una assemblea, per non comprendere quale influenza può esercitare chi presiede e dirige il dibattito. Quando si tratta di denaro si tratta soltanto di far quadrare i conti, mentre è bene che chi dirige una discussione sulla gestione che investe tutta l'attività economico-amministrativa, non sia parte in causa dell'attività stessa.

PRESIDENTE. Allora ci troviamo di fronte a due articoli aggiuntivi sostanzialmente identici. Vi è innanzitutto quello dell'onorevole Carignani: «Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni economiche sulle quali il consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall' articolo 141, delle stesse gestioni ».

TURCHI. Non ho nulla in contrario ad accettare questa formulazione. Vorrei però che si aggiungesse: « Il consiglio elegge un presidente temporaneo ».

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento dell' onorevole Almirante, così concepito: « Nelle amministrazioni comunali elette in base al sistema proporzionale, il conto consuntivo, ecc. » e qui segue il testo dell'articolo unico proposto dal Governo.

ALMIRANTE. Io tendo a stabilire quello che avevo affermato.

TURCHI. L'emendamento Almirante cerca di esprimere un principio e cioé quello che è stato già da lui illustrato; che non si possono cancellare con un tratto di penna certe necessità. Però, se noi introduciamo questa norma, veniamo a porre su un piano di disparità la giunta comunale eletta con il sistema maggioritario e quella eletta con il sistema proporzionale. È vero che l'emendamento acquisterebbe anche questo significato: e cioé che la legge dovrebbe essere considerata come un'espediente per evitare quei tali inconvenienti che si verificano nel caso delle elezioni con il sistema proporzio nale. Pur considerando l'emendamento sotto questo profilo, io non l'accetterò e voterò contro.

BOTTONELLI. Dichiaro che io mi asterrò sulla votazione di questo emendamento, non perché non ne condivida l'opportunità, ma perché è illogico che i partecipanti alla giunta comunale, ammessi all'approvazione del conto, non intervengano in quelle adunanze.

RUSSO CARLO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Almirante, avendo presentato un ordine del giorno auspicante che in sede di riforma organica della legge comunale e provinciale sia ripreso il principio informatore dell'articolo 130; mi pare che questo principio possa essere rafforzato più attraverso l'ordine del giorno, che con la votazione dell'emendamento Almirante.

QUINTIERI. Per le ragioni esposte, dichiaro che voterò contro l'uno e l'altro emendamento.

LONGHENA. Io accetto l'emendamento Carignani, tranne, però, la parte che riguarda il rendiconto previsto dall'articolo 141.

PRESIDENTE. Allora voteremo per divisione. Pongo in votazione la prima parte

dell'articolo proposto dall'onorevole Carignani: « Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni economiche sulle quali il consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo »

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la frase: « o il rendiconto previsto dall'articolo 141, delle stesse gestioni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Turchi, accettato dal Relatore: « Il Consiglio elegge un presidente temporaneo ».

(*È approvato*).

Porrò ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Almirante...

ALMIRANTE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevoli colleghi, per una questione di coordinamento, dato che abbiamo già approvato l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Quintieri il quale parla di abrogazione pura e semplice dell'articolo 130 del testo unico, mentre con l'approvazione dell'emendamento Carignani si è, in pratica, sostituito un nuovo testo a quello dell'articolo 130, occorre sostituire, nel testo dell'emendamento Quintieri, alle parole « è abrogato » quelle « è sostituito dal seguente ». Pongo ai voti questa proposta.

(*È approvata*).

Pongo allora in votazione l'intero articolo unico che risulta essere del seguente tenore:

« L'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto – previsto dall'articolo 141 – delle stesse gestioni.

« Il Consiglio elegge un presidente temporaneo ».

(*È approvato*).

L'onorevole Russo Carlo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione permanente, riunita in sede legislativa per l'esame del progetto di legge n. 624, formula il voto che sia al più presto presentato al Parlamento un progetto di legge organico che disciplini tutta la materia contenuta nell'attuale testo unico della legge comunale e provinciale.

Dichiara che il disegno di legge n. 624 ha inteso venire incontro ad urgenti necessità senza pregiudizio dei criteri informatori della nuova legge organica che si auspica possa contemperare le esigenze di funzionalità dei consigli comunali con il principio informatore dell'abrogato articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(*Segue la votazione segreta*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato. (334).

PRESIDENTE. Segue, all'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato ».

Ricordo che di questo disegno di legge la Commissione si è già occupata in sede referente, approvandolo salvo una riserva per quanto riguarda la parte finanziaria.

Invito il relatore, onorevole Delli Castelli Filomena, a svolgere la sua relazione.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, gli assegni annui di congrua per i vari gradi del clero erano fissati, dal regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, come segue:

Arcivescovi . . . . . L. 18.000
Parroci . . . . . » 3.500

Tali misure furono confermate dal testo unico 25 gennaio 1931, n. 227 e rimasero inalterate fin dopo la conclusione della guerra.

Successivamente, subirono i seguenti aumenti: del 186 per cento con decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 213; del 200 per cento dcreto legislativo presidenziale 1° aprile 1947, n. 272; del 40 per cento con decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 44.

In conseguenza di detti aumenti, gli assegni annui di congrua sono attualmente i seguenti, con un aumento di 12 volte rispetto all'anteguerra:

Arcivescovi . . . . . L. 216.216
Parroci . . . . . » 42.042

Con l'aumento del 100 per cento previsto dal provvedimento di legge in esame, i nuovi assegni di congrua annui sono i seguenti:

Arcivescovi . . . . . L. 432.432
Parroci . . . . . » 84.084

Gli aumenti proposti, oltre che essere suggeriti dall'aumentato costo della vita, dalla crescente svalutazione della moneta e dalla contrazione dei redditi personali degli investiti di benefici ecclesiastici e cioè dei redditi derivanti dalle oblazioni e dalle offerte dei fedeli in conseguenza dell'impoverimento generale della popolazione, traggono origine e giustificazione da una precisa disposizione del Concordato con la Santa Sede e precisamente dall'articolo 30 che stabilisce l'onere per lo Stato medesimo « di continuare a supplire alla deficienza dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi in vigore ».

Ove si consideri che il rapporto del valore reale della lira, con base 1938, è da 1 a 50 e che i limiti di congrua al clero rappresentano ora, con gli aumenti fissati dal provvedimento di legge in corso, un rapporto da 1 a 24, non può non riconoscersi che lo Stato ha appena dato un inizio d'esecuzione all'obbligo tassativo derivantegli dal Concordato.

Il raddoppio degli assegni supplementari di congrua porta, come si è detto, i limiti derivanti dal provvedimento di legge in corso a 24 volte quelli in vigore già nel 1925, rapporto alquanto inferiore, cioè, all'indice medio delle retribuzioni del personale civile celibe dei gruppi *A* e *B* dipendente dallo Stato, secondo i numeri indici rilevati dall'Istituto Centrale di Statistica (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1948, n. 275).

I beneficî ecclesiastici congruati sono in atto, approssimativamente, 19.500, in confronto di oltre 25.000 enti esistenti in Italia. A un numero pressoché analogo di beneficî si applicheranno gli aumenti proposti salvo lievi variazioni, dipendenti dalla estensione degli assegni supplementari a quegli enti le cui rendite non raggiungono il nuovo limite, nonché dalla concessione degli assegni stessi agli enti di nuova costituzione.

L'onere della concessione degli assegni supplementari di congrua al clero incideva sul bilancio dello Stato, nel periodo prebellico, per lire 85 milioni annui, aumentati successivamente, in dipendenza dei tre provvedimenti legislativi del 1945-47 e 1948, a lire 1 miliardo e 160 milioni.

Per effetto dei nuovi aumenti, la maggiore spesa è prevista in un miliardo e 200 milioni circa annui, e per il secondo semestre dell'esercizio finanziario in corso, in lire 600 milioni circa.

Non si può, riteniamo, non concludere questa relazione senza ripetere che, con questo provvedimento, non si viene incontro integralmente alle giuste esigenze del clero, nè si adempie nella giusta misura agli obblighi derivanti dal Concordato.

Si deve formulare pertanto il voto che l'auspicato miglioramento del bilancio statale permetta successivamente l'emanazione di provvedimenti idonei alla corresponsione al clero di assegni proporzionati alle esigenze della quotidiana esistenza.

PETRILLI. Vorrei sapere se la Commissione dell'interno ha tenuto conto di quanto riguarda la parte finanziaria.

PRESIDENTE. In sede referente ha approvato l'articolo 1, tenendo sospesa l'approvazione dell'articolo 2 in attesa della decisione della Commissione finanze e tesoro.

PETRILLI. La Commissione finanze si è pronunciata.

PRESIDENTE. Ora lo vedremo. Intanto passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« A decorrere dal 1° gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1° aprile 1947, n. 272 e 22 gennaio 1948, n. 44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 ».

Lo pongo in votazione.

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

L'articolo 2 è del seguente tenore:

« All'onere derivante al bilancio dello Stato viene fatto fronte col maggior provento delle entrate conseguenti al decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1421, e ad altri provvedimenti fiscali e tariffari in corso di attuazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

La Commissione finanze e tesoro ha proposto di sostituire l'articolo 2 del testo ministeriale con il seguente: « All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1948-49 (Ottavo provvedimento) ».

Propone poi di aggiungere il seguente articolo: « A decorrere dal 1° gennaio 1949, la misura delle annue spese stabilite per il clero del Pantheon dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, è raddoppiata ».

PETRILLI. La ragione di queste proposte è la seguente: Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo, essa dipende dalla circostanza che il clero del Pantheon, costituito da 8 prelati, esercita la sua funzione in una chiesa che fino a una dozzina di anni fa era una parrocchia eretta col titolo di « Santa Maria ad Martires »; poi è stata stralciata dal novero delle parrocchie ed ha avuto una fisionomia a sé, in quanto il clero serve per l'officiatura di funzioni e cerimonie dello Stato, con l'obbligo di trasferirsi eventualmente anche fuori Roma per adempiere alle sue mansioni. Finora al trattamento economico di questo clero, anziché provvedersi in occasione degli aumenti normali di congrua, si è provveduto in occasione degli aumenti di stipendi agli statali.

Senonché, questo criterio per cui gli 8 canonici del Pantheon devono vedere aumentate le loro magre risorse in occasione dell'aumento degli stipendi agli statali, è un assurdo dal punto di vista giuridico. La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto che più opportuna fosse la sede del miglioramento economico al clero congruato anziché la sede del miglioramento economico ai dipendenti statali.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, la ragione di esso è molto chiara, perché si tratta di specificare le fonti dell'entrata ai fini della copertura della spesa ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

Poiché peraltro l'ottavo provvedimento è stato approvato dalle due Camere, anche se non è stata ancora pubblicata la relativa legge, la Commissione finanze e tesoro non ha difficoltà ad approvare il disegno di legge: soltanto si raccomanda che non sia pubblicata con dei puntini sospensivi dopo la espressione « legge » come mi si dice che qualche altra volta è avvenuto!

Quindi bisognerebbe praticamente, una volta che voi approviate l'emendamento della Commissione finanze e tesoro, tenere sospesa la pubblicazione della legge finché non vi sia possibilità di indicare la data e il numero della legge che approva l'ottava variazione di bilancio, per rendere completo il provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Lei non crede che si possa approvare il testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro senza lasciare in sospeso l'indicazione precisa della legge che contiene l'ottavo provvedimento?

PETRILLI. Si può individuarla ugualmente, ma se l'articolo 81 esige che vi sia una entrata e questa entrata è prevista da un provvedimento di legge che è ancora *in itinere*, a stretto rigore la copertura richiesta dall'articolo 81 non c'è ancora. La copertura non esiste *in rerum natura*, direbbe don Ferrante!

PRESIDENTE. Questo provvedimento ottavo, approvato dalla Camera, è stato approvato dal Senato?

PETRILLI. Mi risulta di sì: manca solamente la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LUCIFREDI. Mi pare che il problema si possa risolvere con molta facilità e senza inconvenienti. Io non credo che si debba, come propone l'onorevole Petrilli, attendere la pubblicazione, purché quando la legge sarà pubblicata se ne sappia la data e tale data si inserisca in sede di coordinamento. Se l'approviamo senza data, e poi la legge va al Senato, che la approva con la data, il Regolamento vuole che poi la legge torni qui per una nuova approvazione.

L'onorevole Petrilli dice che è meglio che la legge non sia pubblicata prima che vi sia la copertura. D'accordo. Ma noi, come testo da approvare, possiamo prendere la proposta della Commissione finanze e tesoro parlando, senza i puntini di reticenza, di legge, di cui all'ottavo provvedimento.

In tal modo l'indicazione c'è in modo inequivocabile. Quando sarà pubblicato l'ottavo provvedimento, l'articolo 81 sarà stato rispettato in modo assoluto.

PETRILLI. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo suggerito dalla Commissione finanze e tesoro:

« All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1948-49 (ottavo provvedimento) ».

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione Finanze e Tesoro:

« A decorrere dal 1° gennaio 1949 la misura degli annui assegni e delle spese di officiatura stabilita per il clero del Pantheon dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, numero 1481, è raddoppiata ».

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti. 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 27
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 13,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI